



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORIGINALE
ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE BOLLI - ESSENTE DIRITTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonio	SAGGIO	Presidente	R.G. n. 25924/04
Dott. Mario	ADAMO	Consigliere	
Dott. Luigi	MACIOCE	Cons. Rel.	16571/05
Dott. Vittorio	RAGONESI	Consigliere	Rep.
Dott. Maria Rosaria	AN G. R. O	Consigliere	Ud. 10/05/05

16571/05

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ufficio Territoriale del Governo di Milano, in persona del Prefetto in carica, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge - *ricorrente* -

contro

T.M. elettivamente domiciliato in Roma, via Marcello Prestinari 15, presso l'avv. Antonio Fusillo con l'avv. Umberto Fantini del Foro di Milano, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso *controricorrente* -

M.S.B. - M.B. - E.C.P. - F.

P. - N.P. - M.S. - S.U. - I.D. -

C.M. - C.C.R. - F.N. - A.N. -





I.G. - I.Z.

- Intimato -

avverso il decreto del Tribunale di Milano n.2992 cron. del 3.8.2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.05.05 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti decreti 17.5.2004 il Prefetto di Milano, all'esito di unica operazione di sgombero di un'area occupata, previa identificazione nominativa e verifica delle condizioni giuridiche di presenza di ciascuno in Italia, dispose l'espulsione dal territorio nazionale ex art. 13 c. 2 lett. A-B del d.leg. 286/98 di 15 cittadini rumeni, di etnia ROM, M.S.B.

M.B. E.C.P. , F.P. N.P. M.S.

S.U. I.D. C.M. C.C.R. , F.

N. A.N. I.G. I.Z. M.T.

Oppostisi gli espulsi, il Tribunale di Milano con decreto 3.8.2004 annullò le espulsioni sull'assunto che l'art. 4 par. 4 dell'allegato alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo – vietante le espulsioni *collettive* di stranieri – dovesse interpretarsi nel senso che fossero vietate le espulsioni *plurime adottate con identica motivazione ed in contestualità a carico di stranieri se pur con distinti provvedimenti*.

Per la cassazione di tale decreto l'U.T.G. di Milano – in persona del Prefetto – ha proposto ricorso 24.11.2004 (notificato a mezzo posta in 15 copie, con A.R. del 23.12.2004) al quale ha resistito il solo M.T. con controricorso del 18.1.2005. La discussione del ricorso, sollecitata con



"istanza di prelievo" dell'Amministrazione e preceduta da memoria ex art. 378 c.p.c. dell'U.t.g., è avvenuta alla udienza del 19.5.2005.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giova preliminarmente rilevare la ritualità delle notifiche delle copie dei ricorsi, tutte effettuate ai difensori degli stranieri, avv.ti Mario Ciccarelli e Pietro Massarotto ed il dr. Belloli, presso il loro domicilio eletto nel ricorso al Tribunale di Milano del 16.7.2004 (Milano via Bligny 22, presso l'ONLUS "Naga-Sos Espulsioni"), tale elezione risultando dalla lettura del ricorso ex art. 13 c. 8 d.leg. 286/98 sottoscritto da entrambi i difensori e quindi essa, proprio perché proveniente dai difensori, **prevalendo** sulla diversa elezione di domicilio (Milano via Fatebenefratelli 4, studio dei predetti avvocati) contenuta nella procura spillata al ricorso, atto della parte la cui firma viene seguita da quella del difensore per la sola autentica (Cass. 13979/04).

Il ricorso – con il quale l'U.T.G. di Milano denuncia la violazione degli artt. 13 del d.leg. 286/98 e 4 par.4 della C.E.D.U., commessa dal Giudice di Milano con la sua illegittima ed irragionevole lettura della clausola di divieto di "espulsioni collettive" – pare indiscutibilmente meritevole di accoglimento.

Come da questa Corte assai di recente considerato (Cass. 23134/04), l'indirizzo della Corte Europea in merito alla latitudine del divieto di *espulsione collettiva* di cui all'art. 4 del IV protocollo addizionale alla CEDU è quello di ricomprendere in esso quelle espulsioni adottate nei riguardi di un gruppo di stranieri **senza che per ciascuno di essi venga svolto esame ragionevole ed obiettivo delle ragioni e delle difese di ciascuno innanzi all'Autorità competente.**



Tale indirizzo appare dunque affrontare la sostanza di un problema delicato che riguarda Paesi aderenti che alla data della Convenzione erano di elevato livello di strutturazione organizzativa e di adeguato standard di civiltà giuridica: al di là della poco realistica ed irragionevole ipotesi della adozione di espulsioni "di massa" di gruppi, in una logica di scelta aprioristica della espulsione per ragioni etniche, si è inteso vietare che le ragioni della estromissione del "gruppo" assorbissero la valutazione delle singole posizioni individuali degli espellendi con riguardo alla oggettività e legalità della ragione espulsiva.

Se un ordinamento prescrive – come impongono tutti i paesi aderenti alla Unione Europea – che lo straniero debba munirsi di titolo di soggiorno per permanere nello Stato, prevedendo che, in difetto, si può dar corso alla misura espulsiva, e che il medesimo straniero, pur privo di tal titolo, non possa essere espulso quando ostino ragioni di protezione, umanitarie o di coesione familiare, è attorno alla sussistenza di tali condizioni abilitanti od ostative che si deve incentrare la verifica dell'Autorità munita del potere espulsivo ed il controllo necessario del Giudice.

E se dalla verifica amministrativa e dal susseguente controllo giurisdizionale emerge che quelle condizioni abilitanti alla espulsione sussistevano e che difettavano le ragioni ostative, il fatto che siano stati emessi plurimi contestuali provvedimenti a carico di soggetti colti in situazione irregolare da un controllo di polizia appare del tutto irrilevante ai fini di ritenere avverata la previsione dell'art. 4 IV Prot.Add. CEDU.

Ed è proprio in ciò che consiste l'errore commesso dal Tribunale di Milano che, con sommaria quanto arbitraria equivalenza, ritiene identificabili nella



espulsione collettiva vietata tutte le espulsioni plurime adottate, in contestualità e con identica motivazione, a carico di stranieri di identica etnia e nazionalità, del tutto dimenticando i dati oggettivi afferenti: 1) la casualità (ed indifferenza) del rinvenimento nell'area da sgomberare (legittimamente) di una pluralità di soggetti di identica etnia e nazionalità ma di identica situazione di irregolarità conclamata sul territorio nazionale; 2) la verifica individuale delle posizioni in presenza delle condizioni abilitanti l'espulsione ed in assenza di quelle ad essa ostative (secondo le precise norme di cui al d.leg. 286/98 nel testo risultante dopo le modifiche di cui alla L. 189/02); 3) la avvenuta impugnazione delle espulsioni con ricorso "collettivo" innanzi a Giudice terzo ed imparziale ed in un processo assistito da ogni garanzia di difesa. Appare dunque di totale evidenza la fondatezza del ricorso e la necessità di cassazione del decreto che i principi indicati ha totalmente violato: in assenza di alcuna necessità di accertare fatti o valutare dati acquisiti, è possibile al Collegio decidere nel merito ed adottare la conseguente pronunzia di reiezione del ricorso 16.7.04. Si compensano le spese tra U.T.G. e M.T. nulla disponendo per gli altri intimati, che non hanno formulato difese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato; decidendo nel merito rigetta le opposizioni proposte avverso i decreti di espulsione 17.5.2004 del Prefetto di Milano; compensa le spese tra U.T.G. di Milano e controricorrente M.T.

Roma, il 19.5.2005.

Il Cons.est.

il Presidente

CORTI SUPPLEMENTARI DI CASSAZIONE

Primo Presidente del Collegio

Dr. Francesco Ferraro

11 - 5 AGO 2005

IL CANCELLIERE

L. FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

Dr. Francesco Ferraro

Ufficio di Cancelleria
Corte di Cassazione
Sezione I
Piazza Fontana, 15
00187 Roma